

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: Protocollo di intesa sui contingenti minimi da garantire in caso sciopero.

Come è noto, in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF il nuovo Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca (da qui in avanti: l'accordo).

L'accordo è stato ratificato con delibera del 17 dicembre 2020 della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e pubblicato il 12 gennaio 2021 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 8.

L'art. 3 c. 2 dell'accordo prevede che *"Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori"*.

Il successivo comma 3, inoltre, dispone che *"Il protocollo d'intesa di cui al comma 2 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il dirigente scolastico emana un regolamento, nel rispetto del comma 1. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in ordine alla sottoscrizione del protocollo di intesa o al regolamento di cui sopra, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, del presente accordo"*.

Dal combinato disposto di quanto sopra riportato, si desume chiaramente che entro 30 giorni a decorrere dal 13 gennaio 2021 (data di entrata in vigore dell'accordo) le uniche parti titolate alla definizione del protocollo di intesa sul numero di lavoratori interessati e sui criteri di individuazione dei medesimi siano **il dirigente scolastico per la parte datoriale e le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto istruzione e ricerca**, che coincidono peraltro con quelle che hanno sottoscritto l'accordo.

Pertanto, entro il termine indicato, dovrà essere cura di ogni dirigente scolastico convocare le organizzazioni sindacali in parola, rivolgendosi in prima istanza esclusivamente alle sezioni territoriali delle stesse. Sarà, quindi, cura delle OO.SS. decidere se partecipare alla stesura del protocollo con i propri dirigenti territoriali ovvero incaricare, tramite delega, in qualità di dirigenti sindacali, i membri della RSU eventualmente in carica nell'istituzione scolastica e afferenti alle proprie liste ovvero ai terminali associativi sindacali eventualmente ivi nominati dalle stesse.

La scrivente O.S. è consapevole di come la procedura sopra indicata differisca rispetto alle modalità fin qui adottate nelle singole istituzioni scolastiche per la definizione dei criteri per i contingenti minimi da garantire in caso di sciopero (convocazione del tavolo di contrattazione d'istituto ai sensi di quanto previsto, in questi anni, dai CC.CC.NN.LL. di comparto). ANIEF, peraltro, nel corso della trattativa che ha portato alla sottoscrizione dell'accordo ha stigmatizzato l'esclusione delle RSU dal novero delle parti titolate alla realizzazione del protocollo. Tuttavia, corre obbligo raccomandare alle SS.LL. lo scrupoloso rispetto della procedura sopra descritta onde evitare violazioni dell'accordo.



Riguardo ai contenuti del protocollo, auspichiamo che essi facciano espresso riferimento a quanto fin qui previsto dalla contrattazione d'istituto su quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lettera c5) del CCNL Istruzione e ricerca 19 aprile 2018, avendo cura di privilegiare tra i criteri quello della volontarietà e, in subordine, quello della rotazione del personale come indicato all'art. 3 c. 2 dell'accordo.

A mero titolo esemplificativo e al fine di poter procedere più celermente a quanto necessario in considerazione dei tempi molto ristretti, si allega alla presente un modello di protocollo.

Segnaliamo, infine, che gli indirizzi delle sedi ANIEF cui fare riferimento sono i seguenti:

umbria@anief.net

Perugia, 24 gennaio 2021

Cordiali saluti

Daniela Rosano
Reggente Anief Umbria